

N. R.G. 311/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Verbale della causa n. R.G. **311/2022**

tra

FABIA BISACCHI

RICORRENTE

e

INPS SEDE DI FORLÌ

RESISTENTE

Oggi **11 dicembre 2024** innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:

sono comparsi l'avv. Valentini per parte ricorrente, per l'I.N.P.S. l'avv. Vestini.

L'avv. Vestini si riporta ai chiarimenti già depositati.

L'avv. Valentini rileva come INPS abbia indicato nella propria memoria di costituzione motivi nuovi e diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'atto impugnato in ricorso (anno 2018). Inoltre, INPS non ha prodotto le dichiarazioni poste a fondamento delle proprie pretese.

Inoltre, l'avv. Valentini rileva che INPS non ha il diritto di ripetizione, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989, non essendoci dolo del ricorrente.

L'avv. Valentini chiede che la causa venga posta in decisione.

L'avv. Vestini chiede che sia sentito il funzionario INPS che si è occupato del caso.

Le parti si riportano ai rispettivi scritti, rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.



Al termine della camera di consiglio, il Giudice à lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti.

Il Giudice

dott.ssa Agnese Cicchetti



N. R.G. 311/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti ha pronunciato
ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **311/2022** promossa da:

FABIA BISACCHI (C.F. BSCFBA63E57C573C), con il patrocinio dell'avv. CIAPPINI MASSIMO e dell'avv. VALENTINI GABRIELE (VLNGRL75S30H294E) VIA A. GAMBALUNGA N. 85 47921 RIMINI, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI N. 2 47035 GAMBETTOLA presso il difensore avv. CIAPPINI MASSIMO

RICORRENTE

contro

INPS SEDE DI FORLÌ (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv. CIARELLI ANNA PAOLA (CRLNPL71H61E435T) VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLÌ presso il difensore avv. VESTINI RENATO

RESISTENTE

letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi



qui per integralmente riportate;

letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a

1.

Con il proposto ricorso, parte ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dell'indebito contestatole dall'INPS sulla pensione di invalidità cat. IO per il periodo da luglio 2019 a novembre 2020 per €. 4.217,93.

Si è costituita in giudizio INPS, chiedendo il rigetto del ricorso e rappresentando che il debito della ricorrente deriverebbe dal superamento del limite di reddito, secondo quanto previsto dal messaggio n. 5178/2015, peraltro non comunicato dalla ricorrente; segnatamente, la percezione da parte del di lei coniuge dall'anno 2020 della pensione di anzianità, i cui redditi, sommati ai redditi da lavoro dipendente dello stesso familiare, supererebbero i limiti reddituali coniugali per aver diritto alla integrazione al trattamento minimo e l'omessa segnalazione da parte della beneficiaria legittimerebbe l'azione di recupero dell'indebito.

La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per decisione all'udienza odierna ed all'esito della discussione, viene decisa con motivazione contestuale.

2.

La ricorrente Bisacchi Fabia è titolare di pensione di invalidità numero 15112544 categoria IO.

Sulla base dei controlli effettuati da INPS, la pensione erogata alla ricorrente è stata ricostituita considerando la situazione reddituale e con provvedimento dell'1/11/2020 INPS ha comunicato l'indebito per il periodo da luglio 2019 a novembre 2020 con conseguente rideterminazione della somma dovuta.

Secondo quanto rilevato dall'istituto, il debito della ricorrente deriverebbe dalla percezione da parte del coniuge dall'anno 2020 della pensione di anzianità; sommati ai



redditi da lavoro dipendente dello stesso familiare, vi sarebbe un superamento dei limiti reddituali coniugali per aver diritto alla integrazione al trattamento minimo sulla pensione.

In particolare, l'istituto ha evidenziato che, per effetto dei redditi posseduti dal coniuge – indubbiamente conosciuti dalla ricorrente o comunque conoscibili dalla stessa – l'indebito è generato da integrazione al minimo non spettante e variazione carico familiare nel periodo dal 01/07/2019 al: 30/11/2020; in particolare, nel periodo dal 7/2019 al 12/2019 l'importo degli assegni familiari cui la ricorrente aveva diritto è passato da euro 25.82 a 13.33 euro mensili, mentre dal 1/2020, a seguito del pensionamento del coniuge, la richiedente ha perso anche il diritto all'integrazione al minimo già riscossa per il medesimo periodo, in quanto i redditi coniugali del 2020 ammontano a un totale di 32.190 euro e per tale anno, se il reddito personale e del coniuge avesse superato i 26.783,64 euro, o se il solo reddito personale superasse la soglia di 13.391,82 euro, non si aveva più diritto ad alcuna integrazione (vedasi sul punto chiarimenti resi dal funzionario INPS e depositati da parte resistente in data 30.01.2024).

In tale contesto, l'indicazione contenuta nel provvedimento di rideterminazione della pensione ai redditi (doc. 1 di parte ricorrente) secondo quale *“la pensione è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2018 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018”* non rende di per sé sola illegittima l'azione di recupero da parte dell'ente, posto che – anche volendo prescindere dalle risultanze emerse nel corso del presente giudizio - nel suddetto provvedimento, emesso peraltro in data ampiamente successiva al 2018 (21 settembre 2021) è chiaramente indicato che per il calcolo delle prestazioni si è tenuto conto dei redditi del coniuge, a carico a far data dal luglio 2019 (*la pensione comprende anche l'assegno al nucleo familiare. Per la composizione del nucleo è stato tenuto conto dei seguenti familiari: Baldaçzi Remo (...) a carico dal 07/2019*”), ed è stato chiaramente evidenziato che dal luglio 2019 a novembre 2020 è stato corrisposto un pagamento superiore a quello dovuto.



Legittimamente, quindi, l'istituto ha provveduto al recupero delle somme, atteso che l'art. 52, comma 2, legge 89/1988 prevede che *"1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettifiche dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state rimosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave"*.

L'art. 13 legge 412/1991, norma di interpretazione autentica, ha precisato che *"1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, 3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni"*.



Secondo quanto affermato in giurisprudenza, poi, *"l'obbligo dell'I.N.P.S. di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo"* (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017) (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, n. 13918).

Quanto alla dedotta irripetibilità delle somme da parte di INPS per assenza di dolo, va osservato che sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che *"L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c."* (Cassazione civile sez. lav., 23/02/2022, n. 5984).

Del resto risulta ormai consolidato il principio generale secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente; il dolo, del resto, ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (cfr. Cass. n.1919/2018 alla cui motivazione si rinvia).

Si è dunque precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all'INPS determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra



le tante, Cass. nn. 4849 del 1986, 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).

Nel caso di specie l'indebito si è verificato sulla pensione di invalidità per la quale la beneficiaria, dal momento della percezione di redditi da parte del marito a titolo di pensione, avrebbe dovuto indicare la propria posizione reddituale dichiarando l'eventuale titolarità di redditi ulteriori tramite presentazione dei modelli RED; in assenza di comunicazioni annuali, il trattamento è stato quindi erogato tenuto conto della posizione iniziale.

La condotta tenuta dalla parte nell'omettere la comunicazione dei redditi rilevanti agli effetti della determinazione della misura del trattamento, rileva quindi ai fini della piena ripetibilità delle somme corrispondenti alla maggior misura percentuale indebitamente percepita della pensione di reversibilità.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.

3.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato al DM 147/2022 applicabile a questo procedimento, valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni di fatto, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna parte ricorrente a rifondere a INPS le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 886,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.N.P.A.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.



Così deciso in Forlì, il 11/12/2024 .

Il Giudice

- Dott.ssa Agnese Cicchetti -

